

IMPOSTE SUL REDDITO

Arriva il credito per gli investimenti in agricoltura e scompare quello per la ZES

di Luigi Scappini

Convegno di aggiornamento

Novità fiscali Legge di Bilancio 2026

Scopri di più

L'attuale versione della **Legge di bilancio per il 2026**, che ha iniziato il suo percorso di approvazione, se da un lato **introduce** una **norma ad hoc** per gli **investimenti** nel settore dell'**agricoltura, pesca e acquacoltura**, dall'altro **elimina** il **credito** connesso alla c.d. **ZES unica in agricoltura**.

In **passato**, infatti, con l'[art. 1, commi 544-546, Legge, n. 207/2024](#) (Legge di bilancio per il 2025), il Legislatore aveva **esteso** il **contributo** di cui all'[art. 16-bis, D.L. n. 124/2023](#), nei confronti delle **imprese** attive nel **settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale** e dalle microimprese, PMI attive nel settore della pesca e acquacoltura, per l'**acquisto** di **beni strumentali** destinati a **strutture produttive** esistenti o impiantate nella **ZES** per il **Mezzogiorno - ZES unica**.

L'attuale **Legge di bilancio per il 2026**, introduce un **credito di imposta specifico** per le imprese che operano nei settori della **produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura**.

Il credito, nella misura del **40%**, è riconosciuto per gli **investimenti**, nel **limite** di **1 milione di euro**, in **beni materiali e immateriali strumentali nuovi** compresi negli elenchi di cui agli [Allegati A e B](#) annessi alla **Legge n. 232/2016**, nel periodo compreso tra il **1° gennaio 2026** e il **31 dicembre 2026**. Inoltre, **in deroga** a tale lasso temporale, sono ammessi all'agevolazione anche gli **investimenti** che vengono effettuati **nel più lungo termine** del **30 giugno 2027**, a **condizione** che, **entro il 31 dicembre 2026**, il relativo **ordine** risulti **accettato** dal venditore e sia avvenuto il **pagamento** di **acconti** in misura **almeno** pari al **20%** del costo di acquisizione.

Il credito per molti aspetti riprende i **principi e criteri** di cui al precedente introdotto con il D.L. n. 178/2020.

Anche in questo caso è **ammesso** procedere all'investimento tramite un **leasing finanziario**, nel qual caso, ai fini della verifica del rispetto della **spesa massima** ammissibile al beneficio, viene

previsto che il **costo**, cui fare riferimento, è quello **sostenuto dal locatore** per l'acquisto dei beni.

Parimenti, viene confermato il **meccanismo di recapture** in caso di cessione a terzi o **destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa**, nonché in caso di **mancato esercizio dell'opzione per il riscatto** nelle ipotesi di **beni acquisiti in locazione finanziaria**, entro il **31 dicembre del quinto anno successivo** a quello di **completamento degli investimenti**.

Il credito **può cumularsi** con **altre agevolazioni** che abbiano a oggetto i **medesimi costi**, a condizione che tale cumulo **non** porti al **superamento del costo sostenuto**; tuttavia, è **espressamente** previsto che il credito **non** può essere applicato **agli investimenti** che **beneficiano** già del **credito di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate** (previsto sempre dalla Legge di bilancio per il 2026), nonché del **credito di imposta** di cui all'[art. 1, comma 1057-bis, Legge n. 178/2020](#), esteso agli investimenti effettuati **dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025**, ovvero **entro il 30 giugno 2026**, a condizione che, entro la **data del 31 dicembre 2025**, il relativo ordine **risulti accettato dal venditore** e sia avvenuto il **pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%** del costo di acquisizione, dall'[art. 1, comma 446, Legge n. 207/2024](#).

Viene previsto che il credito può essere **utilizzato esclusivamente** in **compensazione**, nel rispetto del dettato di cui all'[art. 17, D.Lgs. n. 241/1997](#); inoltre, **non si rendono applicabili** le limitazioni di cui all'[art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007](#), all'[art. 34, Legge n. 388/2000](#), e all'[art. 31, D.L. n. 78/2010](#).

Non può tacersi del fatto che prevedere quale **unica modalità** di fruizione del credito di imposta per gli investimenti la **compensazione**, rappresenta una **forte limitazione** per un **settore**, quale quello agricolo, che, per effetto del sistema impositivo creato, porta **spesso** ad aversi un'**assenza** di **IVA** a debito, di **IMU** e una **residua IRPEF** da versare. Su tale ultima imposta, infatti, la bozza di **Legge di bilancio per il 2026** prevede la **proroga dell'esenzione parziale** per i **coltivatori diretti e gli IAP regolarmente iscritti alla previdenza agricola**, originariamente introdotta con l'[art. 1, comma 44, Legge n. 232/2016](#).

A questo deve **aggiungersi** che, sempre l'attuale versione della Legge di bilancio per il 2026, prevede, con **decorrenza 1° luglio 2026**, la **sospensione** della possibilità di procedere a **compensazione dei contributi INPS con crediti d'imposta**.

In questo modo viene altresì **inibito** un possibile **utilizzo "alternativo" in compensazione** determinando, forse, una situazione di accumulo di credito come già verificatosi in passato, il **che non rappresenta**, insieme al limite di spesa individuato in complessivi 2.100.000 euro per l'anno 2026, un'**incentivazione agli investimenti verso un'agricoltura sempre più tecnologica e rispettosa dell'ambiente**.